



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

**Procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.lgs. n. 163/2006 per la
conclusione di un accordo quadro con unico operatore per l'affidamento del servizio
di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG 54181151F1**

All. A

CAPITOLATO TECNICO

L'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA (d'ora in poi "Agenzia" o "AIFA"), con determinazione del Direttore Generale, Luca Pani, n. 905 del 14 ottobre 2013, ha stabilito di procedere all'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro e, pertanto, indice una procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.lgs. n. 163/2006 per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

1. Oggetto dell'appalto e integrazione eventuale sulla prestazione

L'appalto ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di "somministrazione di lavoro temporaneo" per le figure professionali di cui al vigente CCNL Comparto Ministeri, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo di AIFA.

Si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i ruoli e i profili che potranno rendersi necessari in corso di vigenza dell'Accordo Quadro:

Inquadramento Area II F1		
Retribuzione lorda		18.745,04
Indennità di amministrazione		2.045,76
I.V.C.		140,53
Totale lordo annuo dipendente		20.931,33
Lordo dipendente per ora	gg.231 h.7,12	12,58

Inquadramento Area III F1		
Retribuzione lorda		22.885,79
Indennità di amministrazione		2.772,72
I.V.C.		171,60
Totale lordo annuo dipendente		25.830,11
Lordo dipendente per ora	gg.231 h.7,12	15,53

2. Fabbisogno dell'Ente

Il valore massimo presunto dell'Accordo Quadro è pari a € 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00), oltre IVA ove dovuta. Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell'utilizzo.

L'Aggiudicatario si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell'AIFA, una o più somministrazioni singole

o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività dell'Ente ovvero per le attività di supporto tecnico amministrativo connesso a specifici progetti nonché per lo svolgimento di attività nell'ambito di programmi nazionali e internazionali di ricerca non fronteggiabili con il personale in servizio.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'AIFA nei confronti dell'Aggiudicatario, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.

3. Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'Aggiudicatario avrà durata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Nel corso di tale periodo l'AIFA potrà stipulare contratti specifici con l'Aggiudicatario.

4. Procedura di stipula dei contratti

L'AIFA provvederà a interpellare l'Aggiudicatario per stipulare contratti specifici secondo la seguente procedura.

L'AIFA, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro.

L'AIFA procederà poi all'invio di tale fabbisogno presunto all'Aggiudicatario; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato tecnico.

L'Aggiudicatario elaborerà, in applicazione delle clausole di cui all'Accordo quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel "fabbisogno", il costo orario onnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato Tecnico, nell'Accordo Quadro, dei valori definiti dal CCNL Comparto Ministeri, degli oneri contributivi e assistenziali, di ogni altro onere obbligatorio *ex lege* e del margine di agenzia dichiarato nel giustificativo all'offerta economica e fissato nell'Accordo quadro.

L'AIFA procederà, previa analisi dei predetti elementi, all'affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).

L'Aggiudicatario adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto una scheda nella quale indicherà la retribuzione e i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVA dovuta sul margine d'agenzia.

L'AIFA procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate.

5. Disciplina dei contratti

Ciascun contratto specifico:

- determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario omnicomprensivo determinato compilando la scheda "modulo d'ordine";
- potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse e ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Capitolato Tecnico e all'Accordo Quadro;
- potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al presente Capitolato Tecnico e all'Accordo Quadro;
- potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con riferimento ai secondi, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
- prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

Con la stipula del contratto specifico l'Aggiudicatario si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

La stipulazione dei contratti specifici avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Tecnico e dell'art. 21 del D.lgs. n. 276/2003.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

6. Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibili all'ordinaria attività per il potenziamento delle attività proprie dell'AIFA, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea. Si potrà ricorrere alla somministrazione, inoltre, per le attività di supporto tecnico amministrativo connesso a specifici progetti, nonché per lo svolgimento di attività nell'ambito di programmi nazionali e internazionali di ricerca non fronteggiabili con il personale in servizio.

Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto

previsto dal presente Capitolato Tecnico, dall'Accordo Quadro e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.

L'AIFA procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Aggiudicatario delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata dell'Accordo Quadro.

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, dalle seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta;
- la corrispondente categoria;
- il settore di specializzazione e il grado di esperienza necessario;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
- eventuali ulteriori informazioni.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche come da CCNL Comparto Ministeri e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.

L'Aggiudicatario, a fronte di una "richiesta di fornitura", dovrà mettere a disposizione il personale idoneo allo svolgimento della mansione richiesta ai sensi dell'art. 41 del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Aggiudicatario, in relazione alle competenze richieste e ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'AIFA.

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'Aggiudicatario **con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell'Ente utilizzatore**, a parità di mansioni svolte.

7. Compiti, obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è responsabile della ricerca, selezione, formazione e inserimento dei lavoratori temporanei.

In particolare sono compiti e responsabilità dell'Aggiudicatario:

- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno *standard* qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;

- trasmettere all'AIFA, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra l'Aggiudicatario e il prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.lgs. n. 276/2003;

- sostituire in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore temporaneo (oltre i 7 giorni), dimissioni del lavoratore, detto personale, entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'assenza, a meno che l'AIFA, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro.

L'AIFA potrà richiedere in qualsiasi momento all'Aggiudicatario l'esibizione del libro matricola o documentazione analoga, del modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione obbligatoria per legge.

Qualora da tali documenti l'Aggiudicatario risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l'AIFA potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.

L'informazione e la formazione in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 37 del D.lgs.81/2008 verrà erogata al personale somministrato dall'AIFA; l'onere per tale formazione sarà a carico del somministratore e avrà il costo di 50,00 €/persona.

8. Responsabilità e oneri a carico dell'AIFA

L'AIFA si obbliga a:

- comunicare all'Aggiudicatario i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- corrispondere all'Aggiudicatario il compenso per il servizio nella misura determinata nell'offerta ed effettivamente resa dal lavoratore temporaneo, gli straordinari ove espressamente richiesti e autorizzati dall'AIFA e le festività nazionali previste per legge escluse le domeniche, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, tutti i premessi retribuiti previsti nel CCNL di riferimento, congedi straordinari e ferie che sono a carico dell'Aggiudicatario e, pertanto, compresi nel moltiplicatore offerto). L'Aggiudicatario dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
- versare direttamente, in caso di inadempimento dell'Aggiudicatario, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva

l'azione di rivalsa verso l'Aggiudicatario, anche mediante escussione della fideiussione di cui al paragrafo 8 della lettera di invito;

- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008.

9. Corrispettivo

Il corrispettivo massimo dei contratti specifici per l'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro temporaneo che le Parti potranno sottoscrivere nel corso di validità dell'Accordo Quadro è stabilito in € 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00), oltre IVA ove dovuta.

L'AIFA non garantisce all'Aggiudicatario un corrispettivo minimo per la durata di validità dell'Accordo Quadro, né un numero minimo di contratti specifici e/o di lavoratori somministrati per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

Il corrispettivo mensile spettante all'Aggiudicatario è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei forniti.

La quota di corrispettivo che l'AIFA corrisponderà all'Aggiudicatario a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

La quota che l'AIFA andrà invece a corrispondere all'Aggiudicatario a titolo di compenso per l'attività resa (indicata nel giustificativo allegato all'offerta economica) è soggetta ad IVA nella misura di legge.

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. , indennità, straordinari ove espressamente richiesti e **autorizzati dall'AIFA**, elementi retributivi accessori il cui diritto matura al verificarsi dell'evento, e altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall'AIFA all'Aggiudicatario e dovrà essere immediatamente applicata e andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia offerto e risultante dal giustificativo allegato all'Offerta economica.

10. Oneri per la sicurezza

In considerazione dei requisiti minimi di sicurezza richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, l'AIFA stima l'entità degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso in € 0,00 (zero/00).

11. Personale incaricato

L'Aggiudicatario e il personale da questo incaricato sono tenuti al rispetto del segreto professionale (art. 622 del Codice Penale) su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e la documentazione dell'AIFA, dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento dei servizi oggetto di gara.

12. Fatturazione e modalità dei pagamenti

Per il servizio di somministrazione, l'AIFA si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate e il relativo margine.

L'Aggiudicatario emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate all'AIFA, contenenti i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
- IVA sul margine di agenzia;
- totale fattura.

Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'AIFA e il lavoratore somministrato sottoscriveranno un'apposita scheda "foglio presenze", indicante le ore lavorate, le indennità spettanti e gli eventuali buoni pasto maturati, che sarà trasmessa all'Aggiudicatario a cura del lavoratore stesso.

Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'Aggiudicatario.


La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa; per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo dell'AIFA.

L'AIFA, in fase contrattuale, si riserva la facoltà, previo accordo con l'Aggiudicatario, di prevedere termini di pagamento delle fatture diversi da quanto previsto all'art. 4, punto 2, del D.lgs. n. 231/2002. Scaduti i termini per il pagamento, in ottemperanza dell'art. 5 del D.lgs n. 231/2002, l'Aggiudicatario ha diritto al riconoscimento degli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284 del c.c., fino alla data di emissione del mandato.

13. Divieto di cessione dell'Accordo Quadro, dei Servizi, del credito - Subappalto

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei servizi.

L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la facoltà per l'AIFA di risolvere l'Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.



Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'Aggiudicatario dovrà rispondere, sia verso l'AIFA sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del Capitolato Tecnico compiute dall'impresa subappaltatrice.

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario a tale divieto, l'AIFA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

E' fatto altresì divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione dei contratti specifici eventualmente sottoscritti tra le Parti nel corso di validità dell'Accordo Quadro e di conferire procure all'incasso.

Il subappalto è consentito solo ove dichiarato dall'Aggiudicatario negli atti di gara, nei limiti di cui all'art. 118 del Codice.

14. Inadempienze e penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni assunte in forza dei contratti specifici che saranno sottoscritti tra l'AIFA e l'Aggiudicatario o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, l'AIFA contesterà mediante Lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.


L'Aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente Capitolato Tecnico in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

L'AIFA potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- Ritardo di presa in servizio del lavoratore
€ 200 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Aggiudicatario;
- Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura
€ 200 per ogni giorno di ritardo;
- Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o simili (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti)
Da € 100 a € 500 in relazione all'entità delle inadempienze.
- Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo

Prima infrazione: € 500 per singolo addetto; la seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle



somme spettanti all'Aggiudicatario in esecuzione dei singoli contratti o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste bastano.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla rifusione della stessa nel suo originario ammontare.

15. Diritti sindacali

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i, ivi compresa la partecipazione alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal CCNL vigente.

16. Cause di recesso e/o risoluzione dall'Accordo quadro

L'AIFA può recedere dall'Accordo Quadro qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

L'AIFA può recedere dall'Accordo Quadro, previa dichiarazione da comunicare all'Aggiudicatario, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

L'inadempimento da parte dell'Aggiudicatario agli obblighi contrattuali verrà contestato per iscritto mediante lettera raccomandata A/R, volta a chiedere la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'Aggiudicatario presso il domicilio eletto, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa lettera.

In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con l'Accordo Quadro e con i singoli Contratti specifici, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, l'AIFA avrà facoltà di interrompere *ipso iure* il corso dell'intero Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici, mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A.R. al domicilio eletto dal medesimo Aggiudicatario, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario, salvo il diritto dell'AIFA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario, tale comunicazione interrompe senz'altro l'Accordo Quadro e i singoli Contratti specifici dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti dell'Aggiudicatario avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

L'Accordo Quadro e i singoli Contratti potranno inoltre essere risolti a giudizio dell'AIFA ove ricorrano

speciali motivi di inadempienza dell'Aggiudicatario previsti dalla normativa vigente.

L'AIFA avrà in ogni caso facoltà, previa comunicazione scritta all'Aggiudicatario, di risolvere l'Accordo Quadro e i singoli Contratti specifici, a tutti gli effetti di legge, compresi l'incameramento del deposito cauzionale e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'Aggiudicatario, salva l'applicazione di penali, anche nelle seguenti ipotesi:

- i) in caso di cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti specifici o di subappalto, anche parziale, da parte dell' Aggiudicatario;
- ii) in caso di fallimento dell' Aggiudicatario;
- iii) in caso di violazione all'obbligo di restituzione su richiesta del materiale inviato dall'Agenzia all'Aggiudicatario;
- iv) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità;
- v) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'Impresa;
- vi) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti del personale dipendente.

L'Aggiudicatario deve prendere visione - sul sito istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it, alla voce Attività >Affari Amministrativi >Codice disciplina dipendenti pubblici - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo ove emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra specificato, può costituire causa di risoluzione dell' Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici a insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Aggiudicatario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici, in ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni e resta impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti specifici, l'Aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al



rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

17. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra AIFA e l'Aggiudicatario circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione dell'Accordo Quadro, che non sia possibile risolvere bonariamente fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Stefano CAPPONI

